

DELIBERA N. 108/21/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DI ASSOCIAZIONE ALFA NORD RAN MAXXIMUM –
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “RAN FRIUL”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 2, COMMA 1,
LETT. N), DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E 1, COMMA 1,
LETT. F) DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE N. 02/2021 DEL CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA)
(PROC. 28/21/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 12 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11, dell’11 aprile 2001, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la convenzione del dicembre 2017, recante “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni, di cui all’articolo 4 dell’Accordo Quadro 2018, tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia*”, come prorogata dalla delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia è stata accertata e contestata e poi notificata, in data 15 gennaio 2021, all'Associazione Alfa Nord Ran Maxximum fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Ran Friul la presunta violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 2, comma 1, *lett. n)*, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e 1, comma 1, *lett. f)* dell'Allegato A) alla delibera 353/11/CONS per non aver trasmesso, dal giorno 7 al giorno 13 settembre 2020, nella fascia oraria 7:00 – 21:00, programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero.

In particolare, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha accertato e contestato che nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sul servizio di media audiovisivo Ran Friul *“è presente, oltre al marchio editoriale di RAN Friul, anche il marchio FMSA di “TeleAltoBut” (LCN 999), dell’Associazione Tele Alto But (n. ROC 16283), e ciò anche nella fascia oraria 7:00 – 21:00 [....]”*.

Successivamente, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha richiesto, in data 7 gennaio 2021, *“ulteriori informazioni all’Associazione Alfa Nord Ran Maxximum e, per conoscenza, all’Associazione Tele Alto But, per chiarire quali programmi trasmessi nel periodo 7-13 settembre 2020 siano da considerarsi originali autoprodotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), del D. Lgs. 177/2005”*.

L'Associazione Alfa Nord Ran Maxximum, in data 15 gennaio 2021, pur sostenendo *“di produrre programmi originali auto prodotti per conto proprio e di terzi come previsto dall'articolo 30, comma 1, del Testo unico ed elaborati nei propri studi per la divulgazione dei palinsesti di tutela della legge 482/99, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali”*, tuttavia non ha specificato al CO.RE.COM. Friuli Venezia-Giulia *“quali programmi siano autoprodotti e quali no, essendo tutti contrassegnati dal doppio logo “RAN Friul” e “Telealtobut”*;

Inoltre, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha precisato, in sede di contestazione, che il richiamo all'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 da parte del fornitore del servizio di media audiovisivo in esame *“nulla dice in merito alla disciplina dell'auto produzione ma detta invece delle disposizioni in materia di ripetizione di palinsesti radiotelevisivi, e pertanto la giustificazione prodotta dall'Associazione risulta non pertinente rispetto a quanto richiesto dal Servizio con la citata nota del 7 gennaio u.s.”*.

Al contempo, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha evidenziato che *“nessuna comunicazione è pervenuta dall’Associazione Tele Alto But”*.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia-Giulia, infine, ha comunicato a questa Autorità che la parte non ha presentato scritti difensivi.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia, nella seduta del 26 febbraio 2021, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta associazione.

La suddetta proposta non risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla *“relazione sull'attività delegata di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale – annualità 2020 – fornitore SMAV “RAN FRIUL” – Associazione “Alfa Nord Ran Maxximum”* stesa dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni, propedeutica all'adozione dell'atto di contestazione è emerso, tra l'altro, quanto segue.

“I programmi principali dell'emittente sono programmi che riprendono eventi, inaugurazioni e celebrazioni che si svolgono in Carnia e che hanno risonanza generalmente in ambito locale. Vi sono rappresentazioni teatrali e musicali realizzate sempre da compagnie e artisti locali. [...] Nei programmi trasmessi, sono sempre presenti i loghi di RAN FRIUL e di TELEALTOBUT, un'altra emittente comunitaria locale, dalla quale sembrano venir ripresi molti programmi/produzioni. [...] RAN FRIUL è un'emittente a carattere comunitario in ambito locale ed è pertanto soggetta, oltre all'obbligo di trasmettere per almeno 24 ore settimanali come le altre emittenti in ambito nazionale e locale, all'ulteriore obbligo di trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione nella fascia oraria 7.00 – 21.00. [...] quanto ai programmi trasmessi nella fascia oraria 7:00:00 – 21:00:00, sembra si tratti esclusivamente di programmi eteroprodotti o quantomeno in coproduzione, in quanto per tutte le 168 ore di programmazione sono presenti in sovraimpressione i marchi di RAN TV e Telealtobut”.

In conclusione, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha affermato che la *“presunta violazione da parte dell'emittente riguarda ogni giornata di monitoraggio dal 7 al 13 settembre 2020 estremi compresi, per un totale di 7 giornate; nello specifico, poiché la programmazione riporta costantemente i marchi RAN FRIUL e Telealtobut in sovraimpressione, potrebbe trattarsi di eteroproduzione realizzata nella forma consentita di co-produzione con l'emittente Telealtobut”.*

Si premette che dalla lettura della disposizione normativa contenuta nell'art. 2, comma 1, punto 2), lett. o), d.lgs. n. 177/05, risulta che per *“programmi originali autoprodotti”* s'intendono *“i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica”.*

È indubbio, pertanto, che quanto sostenuto dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, a sostegno della proposta di irrogare la sanzione amministrativa in ordine alla circostanza che *“potrebbe trattarsi di eteroproduzione realizzata nella forma consentita di co-produzione con l'emittente Telealtobut”* confligga con il dettato normativo sopra riportato, che, viceversa, riconduce la realizzazione dei programmi televisivi in co-produzione, che, nella vicenda in esame, risultano espressione di particolari istanze di

carattere culturale, etnico in un dato ambito geografico e sociale, alla fattispecie propria della programmazione originale autoprodotta.

Inoltre, quanto alla motivazione sempre posta a sostegno della proposta di irrogazione della sanzione amministrativa da parte del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, secondo cui la parte non ha specificato “*quali programmi siano autoprodotti e quali no*”, si evidenzia che nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981 è onere di ciascun Ente amministrativo, che provvede ad avviare il procedimento sanzionatorio e, poi, a irrogare la relativa sanzione amministrativa, dimostrare l’esistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo determinante la violazione contestata.

In particolare, nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge succitata è sempre onere dell’Organismo regionale dimostrare la sussistenza dell’azione materiale vietata dalla norma e, nella vicenda in esame, a provare la fattispecie tipica dell’illecito, di cui agli artt. 2, comma 1, *lett. n)*, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e 1, comma 1, *lett. f)* dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

All’eccezione sollevata dalla parte sull’esistenza dei fatti costitutivi il presunto illecito amministrativo, infatti, si contrappone l’onere della prova a carico dell’Ente amministrativo dell’esistenza dei fatti costitutivi stessi l’illecito a sostegno della fondatezza della propria pretesa sanzionatoria.

Tanto premesso, considerato che per programmi originali autoprodotti s’intendono “*i programmi realizzati [.....] in co-produzione con altra emittente, [.....]*” al pari dei programmi realizzati in “*co-produzione con l’emittente Telealtobut*” e che la mancata assunzione di informazioni direttamente dal fornitore del servizio di media audiovisivo in ordine a “*quali programmi siano autoprodotti e quali no*” non può porsi, di per sé, a ulteriore fondamento, in punto di fatto, dell’avvenuta commissione dell’illecito amministrativo in esame, si ritiene che il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, in sede di accertamento e di contestazione, non abbia dato prova se nelle giornate dal 7 al 13 settembre 2020, effettivamente, non siano stati trasmessi sul servizio di media audiovisivo Ran Friul programmi televisivi originali autoprodotti o, comunque, siano stati mandati in onda in misura inferiore a quella prescritta.

In conclusione, il predetto Organismo regionale non ha dimostrato compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito contestato se non in forza di un ragionamento puramente indiziario e ipotetico.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. n)*, d.lgs. n. 177/05, “*l’emittente televisiva analogica a carattere comunitario quale emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, *lett. f)* dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, il fornitore di servizi di media a carattere comunitario è

tenuto “a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”;

RITENUTO, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia nei confronti dall’Associazione Alfa Nord Ran Maxximum fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Ran Friul per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 2, comma 1, *lett. n)*, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e 1, comma 1, *lett. f)* dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, in quanto dalla documentazione versata in atti non si rinvenivano elementi probatori sufficienti, tali da consentire di affermare con assoluta certezza che non siano stati trasmessi sul predetto servizio di media audiovisivo in ambito locale programmi televisivi originali autoprodotti o, comunque, che siano stati mandati in onda in misura inferiore a quella prescritta;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria , relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia nei confronti dall’Associazione Alfa Nord Ran Maxximum fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Ran Friul per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 2, comma 1, *lett. n)*, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e 1, comma 1, *lett. f)* dell’Allegato A) alla delibera 353/11/CONS;

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 12 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba